

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, di natura pregiudiziale, vertente sull'impugnabilità ex art. 263 TFUE degli atti oggetto del ricorso.

- Si fa valere a questo riguardo che gli atti impugnati, nonostante che il loro nomen iuris possa fare presumere il contrario, hanno sostanzialmente efficacia vincolante per l'autorità doganale italiana, e producono direttamente effetti giuridici che ledono gli interessi e i diritti personali e effettivi della ricorrente, modificandone la sua situazione giuridica, e ciò in considerazione (1) della natura di «Risorse proprie dell'Unione» dei dazi e dei conseguenti obblighi per gli Stati membri, semplicemente incaricati del prelievo doganale, (2) della natura dell'OLAF quale organo di indagine amministrativa che sostituisce la Commissione europea nelle indagini esterne, (3) del ruolo della Commissione europea, quale istituzione con funzione esecutiva dell'Unione europea nell'applicazione del Codice Doganale dell'Unione europea.
- Negare, in questo contesto giuridico, l'impugnabilità diretta ex art. 263 TFUE degli atti dell'OLAF impugnati dalla ricorrente, significherebbe negare il Diritto Fondamentale della ricorrente ad un ricorso effettivo, e, dunque, una violazione dell'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE e dell'art. 13 CEDU.

2. Secondo motivo, vertente sui vizi di legittimità degli atti impugnati.

- Si fa valere a questo riguardo che il Final Report OF/2013/0086/B1 — THOR (2015) 40189 non contiene alcuni fondamentali elementi previsti inderogabilmente dal Legislatore nel Regolamento (UE, EURATOM) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 settembre 2013<sup>(1)</sup>, dal che ne consegue la sua radicale illegittimità e l'assoluta inefficacia probatoria.
- L'atto impugnato sarebbe inficiato dai seguenti vizi di legittimità: omesse indicazioni in punto rispetto delle garanzie procedurali, delle persone interessate nell'indagine, dell'audizione dei legali rappresentanti della ricorrente, della prescritta qualificazione giuridica preliminare, immotivata e contraddittoria esclusione di responsabilità delle autorità competenti, violazione da parte dell'OLAF dell'obbligo di svolgere le proprie indagini in modo obiettivo e imparziale e conformemente al principio delle presunzioni d'innocenza, nonché erronee indicazioni per difetto di istruttoria contenute nella Relazione Finale.
- Per tutte le illegittimità sopra esposte, la raccomandazione impartita dalla Direzione Generale dell'OLAF all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Repubblica italiana di adottare tutte le necessarie misure per il recupero del dazio presso la ricorrente è del tutto destituita dei presupposti di legge e dunque illegittima.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU 2013 L 248, pag. 1).

---

**Ricorso proposto il 7 giugno 2016 — Fruits de Ponent/Commissione**

**(Causa T-290/16)**

(2016/C 270/70)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Fruits de Ponent, SCCL (Alcarràs, Spagna) (rappresentanti: M. Roca Junyent, J. Mier Albert, R. Vallina Hoset, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la Commissione europea al risarcimento del danno subito dalle società Escarp. S.C.P., Agropecuaria Sebar, S.L. e Rusfal 2000, S.L., in conseguenza delle sue azioni ed omissioni in relazione alla crisi subita dai mercati di pesche e di pesche noci durante la campagna del 2014, in particolare a causa dell'adozione del regolamento delegato (UE) n. 913/2014 della Commissione e del regolamento delegato (UE) n. 932/2014;
- condannare la Commissione europea a versare:
  - alla Escarp, S.C.P., un importo di EUR 121 085,11, oltre ai relativi interessi compensativi e di mora;
  - alla Agropecuaria Sebar, S.L., un importo di EUR 162 540,46, oltre ai relativi interessi compensativi e di mora;
  - alla Rusfal 2000, S.L., un importo di EUR 28 808,99, oltre ai relativi interessi compensativi e di mora;
- condannare la Commissione europea alle spese.

## Motivi e principali argomenti

La presente domanda verte sul risarcimento del danno asseritamente patito a causa delle azioni e omissioni della Commissione europea rispetto alla crisi dei mercati di pesche e pesche noci durante la campagna del 2014, e in particolare, ma non in modo esclusivo, a seguito dell'adozione dei regolamenti delegati (UE) n. 913/2014 <sup>(1)</sup> e n. 932/2014 <sup>(2)</sup>.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce un unico motivo, secondo il quale sono soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza dei giudici dell'Unione per il riconoscimento del diritto al risarcimento sul fondamento della responsabilità extra contrattuale dell'Unione europea.

Al riguardo essa afferma, in primo luogo, che con le sue azioni e omissioni la Commissione ha commesso una violazione sufficientemente qualificata di norme aventi l'obiettivo di conferire diritti ai singoli, quali il principio del dovere di diligenza, i principi di assistenza e protezione, il principio di buona amministrazione, sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e, infine, il principio del divieto di arbitrio.

Tale violazione sussiste in quanto, nell'adottare misure per evitare la crisi dei mercati delle pesche e delle pesche noci durante l'estate del 2014, la Commissione:

- ha adottato un meccanismo di crisi dalla stessa precedentemente considerato inadeguato e inefficace, in quanto le organizzazioni dei produttori, essendo di dimensioni eccessivamente ridotte e non disponendo dei mezzi necessari per porlo in atto, non vi hanno fatto ricorso;
- non ha raccolto informazioni sul mercato;
- ha agito senza raccogliere dati sufficienti in relazione alle misure di ritiro;
- è intervenuta tardivamente.

D'altra parte, aggiunge la ricorrente, le misure di ritiro cofinanziato di prodotti, di promozione e di distribuzione gratuita erano manifestamente inadeguate.

La ricorrente afferma inoltre che la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione.

In secondo luogo, la ricorrente asserisce che le tre società interessate hanno subito un pregiudizio reale e certo, oltre che quantificabile.

Da ultimo, secondo la ricorrente sussiste un nesso di causalità tra detto pregiudizio e la condotta illecita della Commissione.

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 913/2014 della Commissione, del 21 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di pesche e pesche noci (GU L 248, pag. 1)

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 932/2014 della Commissione, del 29 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni ortofrutticoli e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 913/2014 (GU L 259, p. 2).

### Ricorso proposto il 13 giugno 2016 — East West Consulting/Commissione

(Causa T-298/16)

(2016/C 270/71)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

*Ricorrente:* East West Consulting SPRL (Nandrin, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e A. Tymen, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza,

— dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Commissione europea;

— condannare la convenuta a risarcire il danno subito dalla ricorrente, stimato, con riserva di ulteriore definizione, nella somma di EUR 496 000;

— in ogni caso, condannare la convenuta all'integralità delle spese.

#### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su violazioni sufficientemente qualificate di norme giuridiche da parte della Commissione, avendo questa registrato, in base alla decisione 2008/969/CE, Euratom della Commissione, del 16 dicembre 2008, sul sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive (GU 2008, L 344, pag. 125), l'avviso «W3b» nel sistema di allarme rapido (SAR) nei confronti della ricorrente, a seguito di un'indagine dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), individuando il livello di rischio associato alla ricorrente in qualità di aggiudicataria dell'appalto pubblico di servizi concernente un progetto volto a rafforzare la lotta al lavoro non dichiarato nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Tale motivo si suddivide in cinque parti:

— Prima parte, secondo la quale la decisione di registrazione dell'avviso della ricorrente nel SAR (in prosieguo: la «decisione SAR») sarebbe illegittima, poiché sarebbe priva di base giuridica, violerebbe l'articolo 5 TUE e il diritto fondamentale alla presunzione d'innocenza;